A.S.D. IL MOLETTO – SANTA SEVERA

REGOLAMENTO GENERALE PER I SOCI
Anno 2017

NORME GENERALI

Art. 1) Il presente Regolamento impegna tutti i Soci per il buon andamento dell' Associazione. I Soci sono pertanto invitati a partecipare fattivamente all'Associazione con comportamenti, proposte e iniziative conformi alle finalità sociali e partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione.

Art. 2) Il periodo d'utilizzo delle strutture sociali decorre normalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3) L'accesso alle strutture sociali è riservato a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ai propri familiari. Data la limitata ricettività dell'arenile e delle altre strutture i Soci sono invitati a contenere per quanto possibile l'ospitalità di amici e parenti, che non siano stretti familiari, specialmente nei giorni festivi. Non sono considerate ospiti le persone che, occasionalmente e per breve durata, incontrano i Soci negli spazi sociali.

Art. 4) I figli dei Soci, minori di anni 10, possono frequentare le strutture sociali sotto la diretta responsabilità dei genitori, ai quali è fatto obbligo di sorvegliarli affinché tutelino la loro incolumità.

Art. 5) E' fatto divieto di portare ombrelloni, sedie, sdraio e lettini personali. Il Socio può utilizzare le attrezzature dell'Associazione e si rende responsabile per i danni che egli stesso, i suoi familiari o le persone da lui invitate dovessero procurare. E' tassativamente richiesto un comportamento civile e corretto sia nell' utilizzazione degli impianti che nei rapporti con gli altri Soci, evitando qualsiasi azione che possa arrecare disturbo o fastidio.

Art. 6) Il Socio dovrà rispettare lo Statuto e il presente Regolamento, assumendosi tutte le responsabilità nei confronti dell'Associazione. L`Associazione declina ogni responsabilità per l` inadempienza del Socio o dei suoi parenti e ospiti.

Art. 7) Il Socio che temporaneamente non fruirá del posto barca a lui assegnato dovrá rimetterlo a disposizione dell`Associazione. In questo caso avrá la possibilità di pagare la quota associativa in misura ridotta, se deliberata annualmente dall`Assemblea.

Art. 8) Il Personale di Servizio deve vietare l' ingresso dei familiari e ospiti qualora il Socio ospitante non si attenga alle norme degli articoli precedenti.

Art. 9) Con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo i Soci possono organizzare pranzi, cene e feste private negli spazi sociali a titolo gratuito. In particolare nei mesi di luglio e agosto la richiesta va fatta almeno 2-3 giorni prima con la partecipazione di almeno 3 Soci e di max 20 persone. Occorrerà lasciare sempre una parte della Club House e dei servizi disponibili per gli altri Soci. Si dovrà altresì limitare la collaborazione del Personale nell'organizzazione degli eventi.

Art. 10) I reclami di qualsiasi genere e relativi a qualsiasi argomento devono essere presentati al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata debitamente sottoscritti.

Art. 11) L'Associazione non è responsabile di eventuali furti, atti vandalici o eventi atmosferici che possano arrecare danno alle imbarcazioni o agli oggetti personali lasciati nella zona in concessione.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 12) La quota associativa ordinaria è stata fissata dall`Assemblea dei Soci il 12 marzo.

1. Il pagamento deve essere effettuato solo a mezzo assegno o bonifico bancario.
2. Il pagamento delle quote associative deve essere effettuato **entro il 15 aprile, data di scadenza deliberata dall'Assemblea.**

3. Ai Soci che salderanno la loro quota dopo la data di scadenza senza un giustificato motivo verrà applicata una multa di € 300.

NORME PER L' ORMEGGIO

Art. 13) Ogni inizio di stagione, prima di varare o portare via mare l'imbarcazione, il Socio deve indicarne le caratteristiche, la motorizzazione ed i dati identificativi e assicurativi, compilando e sottoscrivendo una specifica dichiarazione di responsabilità relativa al suo utilizzo.

Art. 14) Le imbarcazioni devono essere ormeggiate nei posti barca assegnati dal Consiglio Direttivo, con cime di sufficiente robustezza fornite dai Soci. Ogni imbarcazione deve avere fuoribordo almeno n. 6 parabordi di adeguata dimensione.

Art. 15) E' vietato sostare od ormeggiare in posto diverso da quello assegnato.

Art. 16) Le banchine devono essere libere da ingombri e transitabili. Quanto sarà indebitamente depositato su di esse, costituendo intralcio, sarà rimosso a cura del Personale di Servizio a spese del Socio inosservante.

Art. 17) E' vietato ingombrare il casottino con attrezzature personali.

Art. 18) I Soci possono usufruire all'interno del manufatto del posto per n° 3 canne da pesca ciascuno.

Art. 19) L'uso di attrezzature sociali (attrezzi, utensili, pompa aspirante, estintori, cime e grilli per emergenze, ecc.), previa richiesta al Personale di Servizio, avviene sotto la responsabilitá del Socio e a suo rischio e pericolo.

La darsena è utilizzata sotto l'esclusiva responsabilitá del Socio e a suo rischio e pericolo.

Art. 20) L'utilizzo della gru per alaggio e varo delle imbarcazioni è riservato solamente ai Soci e agli ospiti stagionali, e la manovra deve essere effettuata **esclusivamente** dal Personale di Servizio. Eventuali richieste esterne verranno valutate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo, sulla base dei posti barca a disposizione, della loro dislocazione, delle disponibilità di manovra, delle lunghezze delle barche dei Soci, provvede entro il mese di aprile ad assegnare i singoli posti barca. Sull'assegnazione i Soci possono far pervenire le proprie osservazioni di cui sarà tenuto conto per la stagione successiva.

Art. 22) Ogni Socio può attraccare, entro i limiti del suo ormeggio, una sola imbarcazione della lunghezza massima fuori tutto di Mt. 7,50.

Art. 23) Lo spazio di ormeggio è fissato in una larghezza di Mt. 2,50 circa, esso sarà indicato da apposito gavitello numerato corrispondente al numero sulla banchina, sulla quale, per mezzo di segnali bianchi, saranno anche indicati i limiti d'utilizzo. Il Socio è assegnatario dell'ormeggio numerato e non potrà assolutamente disporre di altro spazio; eventuali cambiamenti di ormeggio dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 24) Il rifornimento di carburante alle imbarcazioni a motore dovrà essere effettuato con la massima prudenza e attuando tutte quelle norme di sicurezza atte a scongiurare qualsiasi pericolo nonché inquinamento dello specchio d'acqua della darsena. E' pertanto necessario che ciascun Socio porti con sé in banchina soltanto la quantità strettamente necessaria di carburante. **E' CATEGORICAMENTE VIETATO LASCIARE IN BANCHINA e\o NEI LOCALI SOCIALI SCORTE DI CARBURANTE.**

DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI STAGIONALI

Art. 25) Gli ospiti stagionali fruiscono dell'ormeggio delle proprie imbarcazioni, le cui misure devono essere contenute, come riportate dal libretto di corredo, in Mt. 6,50 di lunghezza massima e Mt. 2,20 di larghezza. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

Art. 26) Le barche degli ospiti stagionali devono essere fornite di almeno n. 6 parabordi di adeguata dimensione.

Art. 27) Gli ospiti stagionali possono usufruire all'interno del manufatto del posto per n° 3 canne da pesca ciascuno.

A.S.D. IL MOLETTO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO